

COPIA

COMUNE DI VIVERONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.° 58 DEL 12/12/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2017

L'anno Duemilasedici addì **DODICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore venti e minuti trenta nella sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. CARISIO Renzo - Sindaco	Sì
2. MONTI Giovanni Rocco - Vice Sindaco	Sì
3. BARBIERI Federica - Consigliere	Sì
4. ZOLA Roberto Giovanni Giuseppe - Consigliere	Sì
5. ZOLA Alberto - Consigliere	Sì
6. NICOLELLO Luca - Consigliere	Sì
7. VOGLINO Riccardo - Consigliere	Sì
8. BOSCHETTI Cesare - Consigliere	Sì
9. ROSA Antonino Lodovico - Consigliere	Sì
10. CAVAGNETTO Franco SIMONE - Consigliere	Sì
11. SABBIONI Carlo Angelo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARISIO Renzo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 11 dell'ordine del giorno ed espone la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2017

IL SINDACO

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO CHE le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO l'articolo 10 del disegno di legge di bilancio per il 2017 (AC 4167-bis presentato il 29 ottobre ed in corso di approvazione) il quale proroga a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2016 avente ad oggetto *“Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016”*, esecutiva e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.07.2016 avente ad oggetto *“Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016. Presa d'atto del rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 15 febbraio 2016”* esecutiva;

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto

sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA ORDINARIA	0,81%
--------------------	-------

ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E PERTINENZE	0,35%
--	-------

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00

2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

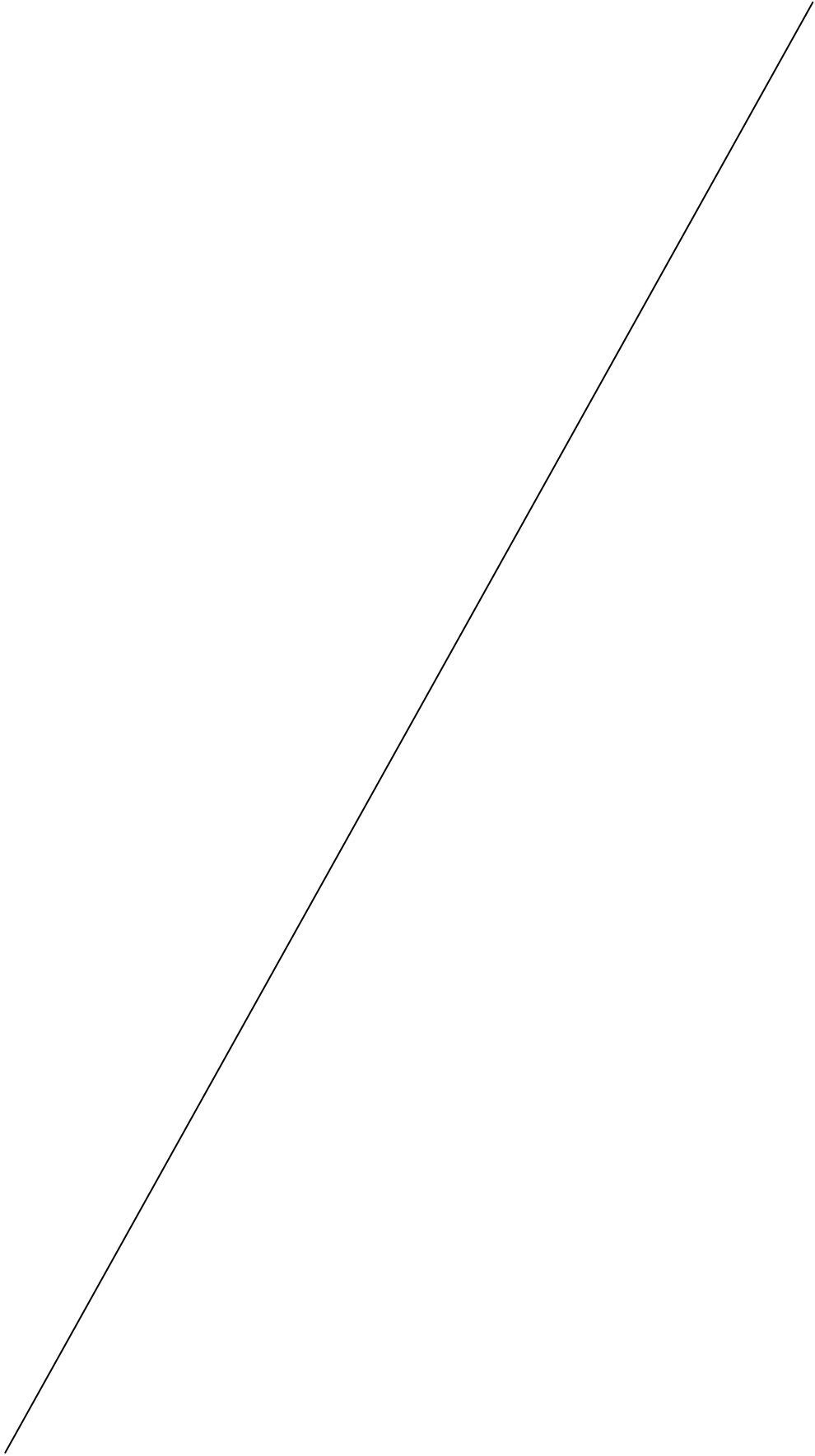
Il Responsabile del Servizio Tributi
Renzo CARISIO
In originale firmato

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione del Sindaco,
- VISTI gli atti tutti richiamati in premessa,
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
- VISTO lo Statuto Comunale vigente
- Con votazione palese avente il seguente esito:
 - Presenti e votanti n. 11
 - Favorevoli n. 11
 - Astenuti n. --
 - Contrari n. --

DELIBERA

1. DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e condizione



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to : CARISIO Renzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 723 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2016 al 13/01/2017

Lì, 29/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 12/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita)